



**CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SPECIALIZZAZIONI DI CACCIA:
UNGULATI - AVIFAUNA TIPICA ALPINA -LEPRE AI SOCI DEL COMPENSORIO
(Approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 11/05/2018)**

Premesso:

1) Che i criteri per l'ammissione dei nuovi soci al Comprensorio sono dettati dalla Legge Regionale 26/93 e successive modifiche ed integrazioni con la L.R. 5 ottobre 2010 – n. 17 ai seguenti articoli:

- Art. 34 comma 1 lettera c)

La Regione determina il numero di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia, in modo che risulti un rapporto cacciatore-territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale, sulla base dei tesserini rilasciati l'anno precedente, fermo restando che tale rapporto è differenziato tra zona Alpi e restante territorio.

- Art. 33 comma 1

Il Comitato di Gestione è tenuto a soddisfare le richieste di iscrizione dei cacciatori sino al limite di disponibilità determinata a norma dell'art. 34 comma 1, lettera c).

- Art. 28 comma 7

Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica; a tal fine il cacciatore conferma la propria iscrizione, anche non continuativa negli anni, nell'ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino di residenza anagrafica, attraverso il pagamento della quota di ammissione entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di mancato pagamento della quota di ammissione nel termine del 31 marzo, è possibile l'iscrizione entro il 31 maggio con il pagamento della quota associativa maggiorata del venti per cento; decorso tale termine il pagamento della quota associativa è maggiorato del quaranta per cento. Ogni cacciatore residente in Lombardia può essere socio di altri ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della regione, oltre a quello di residenza anagrafica, previa accettazione da parte degli stessi ATC o CAC, fatta salva la priorità riservata ai residenti della provincia. In deroga a quanto previsto dal comma 6 e dall'articolo 34, comma 1, lettera c), i cacciatori residenti in Lombardia, già iscritti nella stagione precedente ad ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della regione diversi da quello di residenza anagrafica, hanno diritto alla permanenza associativa, confermando la propria iscrizione attraverso il solo pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno. Il diritto alla permanenza associativa si mantiene anche qualora la Regione o la provincia di Sondrio per il relativo territorio modifichi i confini o l'estensione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini. I cacciatori residenti in Lombardia e iscritti nella stagione venatoria 2010/2011 anche in più ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della Regione, mantengono il diritto alla permanenza associativa, salvo pagamento della quota di ammissione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimanendo iscritti fino all'emanazione di nuove disposizioni in materia. I cacciatori residenti in Lombardia che ai sensi della presente legge abbiano già rinunciato a uno o più ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della Regione, cui risultavano iscritti nella stagione venatoria 2010/2011, hanno diritto di reinscrizione versando nuovamente la relativa quota di ammissione, ove rimborsata dagli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimanendo iscritti fino all'emanazione di nuove disposizioni in materia.

- Art. 33 comma 3

Il cacciatore che sia titolare dell'autorizzazione alla costituzione di un appostamento fisso di caccia con uso di richiami vivi, ha diritto di essere iscritto all'ambito o al comprensorio in cui è compreso l'appostamento. E' fatto salvo il diritto per ogni cacciatore che abbia effettuato l'opzione per la caccia in via esclusiva da appostamento fisso di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), di accedere in qualsiasi appostamento fisso della regione anche se ubicato nell'ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia diverso da quello ove risulta associato, senza dover versare altro contributo di adesione.

- Art.33 comma 5
Gli ulteriori posti che risultino disponibili sono assegnati ai cacciatori richiedenti secondo le seguenti priorità:
 - a) *residenti nella Provincia;*
 - b) *residenti nelle Province della Lombardia a più alta densità venatoria, indicate dalla Giunta Regionale;*
 - c) *residenti nella Regione;*
 - d) *residenti in altre Regioni o all'estero.*
 - Art. 33 comma 6
Le domande di adesione agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini di caccia della regione devono essere presentate nel periodo intercorrente tra il 1° marzo ed il 31 marzo di ogni anno su modulo predisposto dalla Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio. I termini di presentazione delle domande di adesione non si applicano ai neo cacciatori che hanno diritto ad essere associati nello stesso ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia del cacciatore che li accompagna ai sensi dell'articolo 44, comma 8. Nel caso in cui il neo cacciatore sia figlio o genitore del cacciatore che lo accompagna acquisisce il diritto di permanenza associativa negli stessi luoghi e nella stessa specializzazione del figlio o genitore che lo accompagna.
- 2) Che l'assegnazione delle specializzazioni di caccia al singolo cacciatore è prevista dallo Statuto del Comprensorio Alpino di Caccia Valle Seriana tra i compiti del Comitato di Gestione all'art. 6 comma 8 lettera d) che cita: stabilire annualmente le ammissioni dei cacciatori soci alle singole cacce di specializzazione con criteri di ammissione stabiliti dalla L.R. 26/93 e dai Regolamenti approvati dal Comitato.
 - 3) Che la caccia in montagna non può essere una caccia di massa, ma, stante la presenza di selvaggina preziosa e non ripopolabile quale l'avifauna tipica alpina, e gli ungulati alpini, deve essere gestita con particolare cautela ed attenzione, al fine della conservazione delle popolazioni a densità ottimali sul territorio;

tanto premesso e considerato, si stabiliscono i seguenti:

CRITERI INDICATIVI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SPECIALIZZAZIONI DI CACCIA

- 1) Si stabilisce ogni anno il numero massimo di posti di caccia disponibili per le varie specializzazioni, tenendo conto dell'entità del territorio vocazionale alla specie, della densità media accettabile di cacciatori sul territorio e della stima della selvaggina disponibile.

Il numero di ammissioni annuali stabilito potrà essere superato unicamente per ammettere i figli di cacciatori (già associati al CA) alla stessa specializzazione esercitata dal genitore accompagnatore solo per il primo anno di abilitazione all'attività venatoria, giusto l'art. 33 comma 6 della Legge Regionale; per gli anni successivi, l'ammissione di tali cacciatori alla forma di specializzazione richiesta dovrà essere valutata nel rispetto dei posti disponibili e dei criteri fissati dal successivo punto 3). Qualora vi siano posti disponibili, le richieste di ammissione dei cacciatori che saranno accompagnati dal genitore verranno computate per la copertura di tali posti, con priorità sui criteri di cui al punto 3), purché la richiesta sia stata presentata prima in ordine cronologico rispetto a quella che chiede l'ammissione ai sensi del punto 3) stesso della presente delibera.
- 2) Si stabilisce che:
 - Gli assegnatari di caccia di specializzazione delle precedenti stagioni venatorie, siano essi residenti o non residenti nel CA, possono confermare la propria adesione mantenendo la forma di caccia esercitata l'anno precedente anche solo attraverso il pagamento della quota associativa.
 - Tale diritto acquisito di ammissione alla specializzazione esercitata l'anno precedente verrà perso con la mancata iscrizione al CA, ovvero con iscrizione al CA ma scegliendo diversa specializzazione, anche solo per un solo anno;
 - Chiunque, per qualunque motivo, perda il diritto acquisito all'ammissione diretta, dovrà ripresentare domanda formale di ammissione, che verrà valutata dal Comitato di Gestione sulla base dei criteri di cui al punto 3).
- 3) Per i posti che eventualmente rimarranno disponibili, si stabilisce di adottare criteri di assegnazione delle SPECIALIZZAZIONI DI CACCIA analoghi ai criteri per le ammissioni dei cacciatori al Comprensorio dettate dalla Legge Regionale 26/93 per l'iscrizione al CA. Pertanto, i posti rimasti disponibili dopo che siano state

effettuate le assegnazioni secondo i principi di cui al punto 1) e al punto 2), verranno assegnati con le seguenti priorità e criteri:

- Priorità 1: cacciatori residenti nel Comprensorio, con il seguente criterio:
soci da più anni (negli ultimi 5 anni) che hanno chiesto la specializzazione prescelta nell'ultima domanda per più anni, anche non consecutivi; scalando di anno in anno fino ad esaurimento delle richieste.
- Priorità 2: cacciatori residenti nella Provincia di Bergamo, con il seguente criterio:
soci da più anni (negli ultimi 5 anni) che hanno chiesto la specializzazione prescelta nell'ultima domanda per più anni, anche non consecutivi; fino ad esaurimento della prima fascia delle richieste con più anni di anzianità.
- Priorità 3: cacciatori residenti in altre Province della regione, con il seguente criterio:
soci da più anni (negli ultimi 5 anni) che hanno chiesto la specializzazione prescelta nell'ultima domanda per più anni, anche non consecutivi; fino ad esaurimento della prima fascia delle richieste di anni di anzianità pari alla priorità 2 precedente.
- Priorità 4: cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero, con il seguente criterio:
soci da più anni (negli ultimi 5 anni) che hanno chiesto la specializzazione prescelta nell'ultima domanda per più anni, anche non consecutivi; fino ad esaurimento della prima fascia delle richieste di anni di anzianità pari alla priorità 3 precedente.

In caso di parità si privilegia il cacciatore che ha partecipato a più censimenti nell'anno precedente.

In caso di ulteriore parità verranno sorteggiati i posti disponibili.

NB: per le specializzazioni tipica alpina, ungulati e lepre il cacciatore dovrà essere stato socio del Comprensorio per almeno 1 anno negli ultimi 5 anni, anche se per altre specializzazioni, salvo quanto previsto sub 1) per i figli che chiedono di essere ammessi alla forma di specializzazione esercitata dal genitore accompagnatore.

Gromo, 11/05/2018

Il Segretario
(*Barbisotti Danilo*)

Il Presidente del C.A.
(*Bassanelli Francesco*)